

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾ e il principio di effettività del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una norma di diritto interno che impedisce al giudice di valutare il carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato con un professionista quando il fideiussore professionista che garantisce l'adempimento del contratto ha informato il debitore-consumatore del fatto che avrebbe proceduto al pagamento e quest'ultimo non gli ha indicato le eccezioni da opporre.
- 2) Se il riferimento, nel testo del contratto, al fatto che il rischio di cambio gravi sul mutuatario, più l'aggiunta di tabelle di ammortamento possano rendere la clausola «chiara e comprensibile» ai sensi della direttiva, in mancanza di simulazioni che rappresentino diverse ipotesi, anche sfavorevoli, di evoluzione del tasso di cambio.
- 3) Se l'onere della prova tanto di aver fornito al consumatore gli elementi necessari alla chiarezza e comprensibilità della clausola, quanto della chiarezza e comprensibilità stesse della clausola, incomba al professionista o al consumatore.
- 4) Nel caso in cui il Tribunale ritenga abusive le clausole da 1.2.1 a 1.2.9 e 2.8 del contratto perché non sono state formulate in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, se occorra dichiarare non scritte tutte le clausole finanziarie, compresa la clausola relativa agli interessi, oppure soltanto le clausole relative alla variazione del tasso di cambio e la clausola di valuta, lasciando sussistere un tasso fisso d'interessi, in euro, o se occorra ipotizzare ancora un'altra sanzione.
- 5) Se, nell'ambito dell'esame della precedente questione, il Tribunale debba assicurarsi che la sanzione così disposta sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgio) il 31 dicembre 2018 — SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get

(Causa C-833/18)

(2019/C 82/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de l'entreprise de Liège

Parti

Attori: SI, Brompton Bicycle Ltd

Convenuta: Chedech / Get2Get

Questioni pregiudiziali

- Se il diritto dell'Unione, e più in particolare la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽¹⁾, la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d'autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d'autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.

- Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorre tener conto dei seguenti criteri:
 - l'esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
 - l'efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
 - la volontà dell'asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,
 - l'esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito.

(¹) GU L 167, pag. 10.

**Impugnazione proposta il 7 gennaio 2019 da Mylène Troszczynski avverso la sentenza del Tribunale
(Sesta Sezione) dell'8 novembre 2018, causa T-550/17, Troszczynski / Parlamento**

(Causa C-12/19 P)

(2019/C 82/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mylène Troszczynski (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza dell'8 novembre 2018 della Sesta Sezione del Tribunale dell'Unione europea (T-550/17).

Di conseguenza:

- Annullare la decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 che adotta la relazione n. A8-0218/2017 della commissione giuridica sulla richiesta di revoca dell'immunità e dei privilegi della sig.ra Mylène Troszczynski, membro del Parlamento europeo;
- Statuire sull'importo da attribuire alla ricorrente a titolo delle spese processuali;
- Condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Sull'analisi del secondo motivo da parte del Tribunale

Il Tribunale non considera il tweet controverso della sig.ra Mylène Troszczynski come un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni di deputato, in quanto riguarda un evento specifico, che sarebbe avvenuto in Francia, e che non può essere assimilato a una presa di posizione generale su argomenti di attualità corrente o trattati dal Parlamento, caratteristiche necessarie di un'opinione tutelata dal Protocollo.

Il Tribunale incorre in un errore manifesto di valutazione, laddove:

- ogni deputato è eletto nel proprio paese, rappresenta i suoi elettori e deve mantenere durante il suo mandato un collegamento necessario con essi, evocando segnatamente fatti che li interessano o li riguardano;